

5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione delle condizioni di liquidazione della garanzia.

— Secondo la ricorrente, l'atto impugnato è viziato da un errore manifesto di valutazione delle condizioni di liquidazione della garanzia, tutte relative all'asserita violazione del contratto di appalto di servizi.

(¹) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012 L 298, pag. 1).

(²) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012 L 362, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Causa T-558/21)

(2021/C 452/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentante: C. Milbradt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo fino Cyprus Halloumi Cheese — Domanda di registrazione n. 11 180 791

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 aprile 2021 nel procedimento R 578/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi all'EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 settembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Causa T-565/21)

(2021/C 452/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentante: C. Milbradt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo a colori contenente l'elemento denominativo Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 — Domanda di registrazione n. 11 176 344

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 aprile 2021 nel procedimento R 575/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi all'EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — Euranimi / Commissione

(Causa T-598/21)

(2021/C 452/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2021, L 225I, pag. 1);
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese legali della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾ nel commettere un manifesto errore di valutazione riguardo all'accertamento del grave pregiudizio e della probabilità di un grave pregiudizio.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le valutazioni da parte della Commissione dei rilevanti dati di mercato e dell'ipotesi controfattuale relativa alla revoca delle misure di salvaguardia sono manifestamente erranee. Alla luce delle condizioni eccezionali del mercato mondiale, la Commissione ha altresì violato l'obbligo di prendere in considerazione la situazione dell'anno 2021, successiva al periodo oggetto di inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.